PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (C.4517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione », già approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 2011.

Ricordo che nella seduta del 23 maggio la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 27.200 dei relatori, che è stato trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso sull'emendamento 27.200 parere favorevole, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Alla luce di tale parere i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 27.200 *(vedi allegato 1)* volta a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27 e dell'emendamento 27.200 *(nuova formulazione)* dei relatori ad esso riferito.

SAVERIO RUPERTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 27.200 nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.200 *(nuova formulazione)* dei relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 27.200 *(nuova formulazione)*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni sul complesso del provvedimento.

MAURIZIO TURCO. Grazie, presidente. La scorsa legislatura in questa Commissione avevamo un'urgenza che sentivamo come tale, anche per il ritardo nell'applicazione dell'articolo 8 della Costituzione: l'esigenza di avere una legge sulla libertà religiosa. Ci eravamo portati molto avanti nell'esame in sede referente, ma poi ci siamo fermati.

Nella legislatura attuale non abbiamo proprio iniziato il discorso, ma abbiamo avviato un nuovo modo di operare, quello di ratificare le intese stipulate con le singole « confessioni » religiose. Abbiamo ormai instaurato un doppio binario, abbiamo legalizzato il fatto che esistono due tipi di confessioni religiose. Trattiamo le confessioni religiose in modo diverso. A nostro avviso, ciò significa infrangere il principio della libertà religiosa, che dovrebbe essere fondato sull'uguaglianza di trattamento delle diverse confessioni.

Queste sono le ragioni per cui voterò contro questo provvedimento.

GIANCLAUDIO BRESSA. Grazie, presidente. Posso comprendere le ragioni complessive della valutazione che il collega Turco ha svolto, però vorrei ricordare che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione prevede espressamente che le confessioni religiose diverse da quella cattolica devono essere regolate per legge sulla base di intese che vengono stipulate con le relative rappresentanze.

Essendo stata data attuazione puntuale e precisa all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, non vedo che cosa possa ostacolare l'approvazione di una previsione costituzionalmente garantita.

Condivido la preoccupazione di carattere generale, perché ritengo che uno dei grandi buchi neri che la nostra Costituzione può ancora oggi avere sia quello di non avere regolamentato in alcun modo un tema delicato come il diritto alla fede religiosa e alle garanzie che esso costituzionalmente deve vedere tutelate. Non comprendo, però, che cosa c'entri un'omissione di questo genere con l'attuazione di un'intesa che ha tutti i crismi e le caratteristiche previsti dalla previsione costituzionale.

Ovviamente non pretendo in alcun modo di incidere sull'espressione della libera volontà del collega Turco. Ci tenevo, però, a sottolineare questo passaggio, perché quella cui noi stiamo provvedendo oggi è, né più, né meno, che l'attuazione di una previsione costituzionale. Credo che sia importante provvedervi, ragion per cui il voto del Partito democratico è favorevole.

BEATRICE LORENZIN. Presidente, in realtà volevo svolgere una riflessione simile a quella dell'onorevole Bressa. Noi abbiamo avuto sicuramente un colpevole ritardo nell'affrontare questo tema, che, però, non può precludere il fatto che un percorso sia avviato.

Noi oggi andiamo a sancire i rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia. In questi giorni, come molti colleghi, noi abbiamo avuto incontri anche con altre confessioni religiose che desidererebbero poter rientrare all'interno del sistema delle intese con lo Stato. Probabilmente non ne avremo il tempo in questa legislatura, ma nella prossima il legislatore dovrà mettere mano a una materia così delicata e complessa come quella della libertà di culto, della libertà religiosa e del rapporto tra i diversi culti e lo Stato italiano.

Come Commissione, se ne avremo il tempo, dovremmo avviare uno studio su questa materia e cercare di censire i culti che in questo momento vorrebbero sancire intese con lo Stato italiano, cominciando a riattivare un percorso in questo senso.

Noi abbiamo già messo mano in questa Commissione ad ambiti importanti della Carta costituzionale. Certamente la prima parte, che riguarda alcuni diritti, tra cui uno dei più importanti, come quello della libertà religiosa, va gestita in modo assolutamente prudente, però ciò non significa rallentare in modo così forte la necessità di una società sempre più interreligiosa, che cerca sempre più integrazioni e rapporti con lo Stato.

Per questo motivo il gruppo del PdL è favorevole a questa legge. Pensiamo che questa Commissione possa avviare un lavoro utile in questo senso, anche di ampio respiro, da consegnare alla prossima legislatura.

GIORGIO CONTE. Grazie, presidente. Ritengo, soprattutto per il verbale, di lasciar traccia di questa dichiarazione di voto, facendo anche riferimento alle considerazioni e agli stimoli utili e corretti del collega Turco. Ciò non toglie che mi associo, mantenendo fede agli impegni assunti, alle considerazioni svolte dal collega Bressa e dalla collega Lorenzin per annunciare il voto favorevole del gruppo di Futuro e Libertà.

MARIO TASSONE. Mi rimetto alle considerazioni svolte in sede di discussione generale in sede referente. Noi siamo favorevoli a questo provvedimento anche perché io ritengo che con esso si ponga in essere una questione importante dei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. L'auspicio di andare pienamente all'attuazione di un dettato costituzionale è un principio importante, su cui poi la Commissione dovrà confrontarsi, non sappiamo se in questa legislatura o in un'altra.

Spesso parliamo di un precedente, ma io più che di un precedente parlo dell'avvio di un lavoro e di un impegno che certamente ci potrà portare nel senso indicato da parte dell'onorevole Turco. Ho affermato questo in sede di discussione generale in sede referente e lo voglio confermare in questo momento per dare senso e significato al voto favorevole del Gruppo dell'UdCpTP.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, il deputato Bordo è sostituito dal deputato Dal Moro.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale finale sul disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » *(approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato)* (4517):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	24
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì*:* Amici, Bressa, Bruno, Calderisi, Giorgio Conte, Dal Moro, D'Antona, Di Staso, Favia, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Lorenzin, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Tassone, Vassallo, Zaccaria.

Ha votato no*:* Maurizio Turco.

Si è astenuto: Orsini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (C. 4518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione », già approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 2011.

Ricordo che nella seduta del 23 maggio la Commissione ha approvato in via di principio l'emendamento 33.200 dei relatori, che è stato trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso sull'emendamento 33.200 parere favorevole, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Alla luce di tale parere i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 33.200, *(vedi allegato 2)* tesa a recepire la condizione della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33 e del relativo emendamento 33.200 *(nuova formulazione)* dei relatori.

SAVERIO RUPERTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

MAURIZIO TURCO. Svolgo solo un'osservazione, presidente. Gli oneri valutati dalla presente legge sono, dal 2014, di 4.000 euro l'anno. Vorrei capire se queste confessioni religiose hanno dei fedeli e in quale misura. Si tratta di autodichiarazioni ? È evidente che con un contributo di dieci euro al giorno non si comprano neanche le candele.

GIUSEPPE CALDERISI. Grazie, presidente. Intervengo per un'annotazione: vorrei ricordare che la nostra Costituzione – credo – è l'unica che prescrive obbligatoriamente la votazione delle leggi articolo per articolo.

ROBERTO ZACCARIA, *Relatore*. Rispondo al collega Turco che le informazioni da lui richieste sono contenute nella scheda predisposta dagli uffici, in cui si indica che attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità. La Chiesa apostolica ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 1989.

Credo, però, che il problema non sia soltanto nel pesare il numero dei fedeli, ma nel principio contenuto nel riconoscimento di tali intese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 33.200 *(nuova formulazione)* dei relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, così come modificato dall'approvazione dell'emendamento 33.200 *(nuova formulazione)*.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regola-

mento, i deputati Bordo e Minniti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Dal Moro e Cilluffo.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » *(approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato)* (4518):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	24
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì*:* Amici, Bressa, Bruno, Calderisi, Cilluffo, Giorgio Conte, Dal Moro, D'Antona, Di Staso, Favia, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Naccarato, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vassallo, Zaccaria.

Ha votato no*:* Maurizio Turco.

Si è astenuto: Orsini.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa il 18 luglio 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 170.000 per l'anno 2013 ed in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

27. 200. *(nuova formulazione)* I relatori.

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 33.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2013 ed in euro 4.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. 200. *(nuova formulazione)* I relatori.

€ 1,00

16STC0019470